

# La responsabilità civile del revisore legale

di Paolo Giudici

La disciplina della responsabilità del revisore legale, del responsabile della revisione e dei dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile registra due modifiche di rilievo. La prima consiste nel mancato richiamo all'art. 2407 c.c., che differenzia nettamente l'art. 15, D.Lgs. n. 39/2010 rispetto alle disposizioni che va a sostituire, cioè l'art. 2409 *sexies* c.c. e l'art. 164 TUF. Tale mancato richiamo elimina, in particolare, la possibilità per i creditori sociali di poter esercitare l'azione di massa di cui all'art. 2394 c.c. - prevalentemente fatta valere in sede concorsuale - anche contro il revisore contabile, il responsabile della revisione e i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione. La seconda riguarda il regime della prescrizione, ora espressamente differenziato rispetto a quello applicabile per le azioni sociali di responsabilità. Meno significativo, invece, è l'apparente riferimento ad un regime di responsabilità parziaria del responsabile della revisione e dei dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contenuto nell'art. 15, comma 2, decreto revisione. Tale riferimento determina un'antinomia all'interno della stessa disposizione, forse superabile con qualche sofferto contorcimento ermeneutico.

## Premessa

La nuova disciplina contenuta nell'art. 15, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 trae origine dall'art. 31 direttiva 2006/43/CE e dalla successiva raccomandazione della Commissione del 5 giugno 2008, con cui la Commissione suggeriva agli stati membri misure di riduzione della responsabilità dei revisori nei confronti dei terzi e anche delle società clienti (1). L'art. 15 del decreto revisione sostituisce gli artt. 2409 *sexies* c.c. e 164, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), compattando la disciplina della materia, che copre due diversi temi: la responsabilità dei revisori legali e delle società di revisione legale (v. ora art. 15, comma 1); la responsabilità delle persone fisiche che hanno partecipato all'attività di revisione, ossia del responsabile della revisione e dei dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile (v. ora art. 15, comma 2). L'ultimo comma dell'art. 15 disciplina la prescrizione dell'azione di risarcimento dei danni nei confronti di tutti i soggetti sopra menzionati.

## La responsabilità del revisore legale e della società di revisione

Il tema della responsabilità civile del revisore legale e della società di revisione si divide in almeno tre distinte questioni: la responsabilità verso la società

che ha conferito l'incarico; la responsabilità da prospetto del revisore nei confronti degli investitori sul mercato primario; la responsabilità nei confronti di tutti gli altri terzi, tra cui sono tradizionalmente ricompresi gli investitori del mercato secondario e i creditori della società (2). In Italia, per l'influenza dell'art. 2395 c.c., che menziona oltre ai terzi anche

### Note:

(1) In GIUEE L162/39, del 21 giugno 2008. La raccomandazione si fonda su *London Economics* (in association with Professor Ralf Ewert), *Study on the Economic Impact of Auditors' Liability Regimes (MARKT/2005/24/F): Final Report to EC-DG Internal Market and Services* (2006). Per una critica, sia consentito il rinvio a Giudici, *Il dibattito sulla limitazione di responsabilità del revisore contabile: la prospettiva italiana*, in Balzarini - Carcano - Ventoruzzo (a cura di), *La società per azioni oggi: tradizione, attualità e prospettive*, Milano, 2007, 965; per un'analisi più estesa e riferita al panorama internazionale, Giudici, *Auditors' Multi-Layered Liability Regime*, ECGI Law working paper n. 155/2010, in [www.ssm.com](http://www.ssm.com); cfr. pure Giudici, *La nuova disciplina della revisione legale*, in questa Rivista, 2010, 538 ss.

(2) È proprio la responsabilità verso i terzi a sollevare i maggiori problemi. Cfr. Bussoletti, *La società di revisione*, Milano, 1985, 332 ss. (responsabilità extracontrattuale); Buta, *La responsabilità nella revisione obbligatoria della s.p.a.*, Torino, 2005, *passim* (responsabilità contrattuale derivante da obbligazione legale); Barcellona, *Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti*, Torino, 2003, 132 ss., 301 ss. (responsabilità contrattuale secondo lo schema del contratto a favore di terzi indeterminati con efficacia interna). Nelle trattazioni italiane, peraltro, non è operata una precisa distinzione tra la responsabilità nei confronti degli investitori sul mercato primario e

(segue)

i soci, si tratta anche della responsabilità verso questi ultimi; ma è pur sempre una responsabilità nei confronti di un terzo rispetto al contratto che lega il revisore e la società cliente.

La riduzione della responsabilità del revisore legale nei confronti di ciascuno di tali soggetti (la letteratura scientifica americana, che domina la materia, si preoccupa in realtà solo dell'eccessiva responsabilità nei confronti degli investitori sul mercato secondario) (3) può essere conseguita attraverso diversi meccanismi normativi, sia di carattere processuale sia di diritto sostanziale. I due di gran lunga più discussi a livello internazionale sono la fissazione di un limite (fisso o variabile) di responsabilità e l'eliminazione del vincolo di solidarietà nell'adempimento dell'obbligazione che lega il revisore agli amministratori della società che ha conferito l'incarico. L'esempio più noto di ordinamento che ha adottato un limite di responsabilità è quello tedesco (4); l'esempio più noto di legislazione che ha troncato il vincolo di solidarietà è la disciplina federale statunitense in tema di responsabilità del revisore nei confronti degli investitori del mercato secondario (5).

Sulla scia dell'esperienza americana, le società di revisione hanno fatto pressione, in tutta Europa, affinché si introducessero meccanismi di responsabilità proporzionale (o meglio, parziaria) (6). L'introduzione di tali meccanismi, tuttavia, complicherebbe enormemente la posizione dell'attore, chiamato a determinare e provare la precisa incidenza causale assunta dall'illecito del revisore. La natura del compito svolto dal revisore legale rende tale individuazione difficilissima, per non dire impossibile. Il contributo effettivo al danno causato alla società e ai terzi deriva dal difettoso adempimento dell'obbligo di sorveglianza, che ha portato a mancata cautela nell'esprimere i giudizi sul bilancio, nell'effettuare le verifiche relative alla tenuta delle scritture contabili o alla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. L'illecito, tuttavia, proviene dagli amministratori: il revisore risponde per violazione di propri obblighi di sorveglianza, ma relativi ad atti od omissioni degli amministratori (7). Una volta verificatosi il danno, diventerebbe davvero diabolico per gli attori separare con esattezza il contributo causale degli autori da quello dei sorveglianti (8). In effetti, negli Stati Uniti il meccanismo della responsabilità parziaria (applicabile però alle sole ipotesi di sola colpa grave) fu concepito soprattutto per ridurre la pressione delle *class-actions* rivolte dai creditori e dagli investitori contro i revisori contabili dopo la catena di insolvenze delle

casce di risparmio di fine anni ottanta (9). La sua esistenza riflette, dunque, un'esperienza molto specifica, che non trova supporto in alcun preciso modello teorico di riferimento.

**Note:**

(segue nota 2)

di quelli sul mercato secondario, perché la nostra legge non le distingue. Si tratta di una distinzione fondamentale, invece, per la letteratura giuseconomica, influenzata dall'esperienza americana, dove le due ipotesi sono disciplinate diversamente. Per un'analisi di tutti questi temi riferita al dibattito scientifico internazionale sia nuovamente consentito il richiamo a Giudici, *Auditors' Multi-Layered Liability Regime*, cit., *passim*; Id., *La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari*, Milano, 2008, 349 ss., 354-359 in part.

(3) Giudici, *Auditors' Multi-Layered Liability Regime*, cit., 38 ss. Va notato che negli Stati Uniti, come negli altri paesi di *common-law*, il revisore non è generalmente considerato responsabile nei confronti dei creditori della società cliente e, più in generale, dei terzi, salvo il caso di dolo: *infra*, nt. 17. Va anche notato che costituiscono eccezione a tale principio le speciali regole di protezione degli investitori dei mercati finanziari e, in particolare, la disciplina della responsabilità da prospetto.

(4) Per un primo riferimento si veda proprio *London Economics*, cit., 183 ss., ove sono descritte le soluzioni legislative adottate nei vari paesi che hanno seguito il modello tedesco del limite di responsabilità.

(5) Vedi per una prima analisi Seligman, *The Private Litigation Securities Reform Act of 1996*, in *Ariz. L. Rev.*, 38, 1996, 717, 735 in part.

(6) Sul tema si veda l'eccellente trattazione di Presti, *La responsabilità dei revisori*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2007, I, 160, ove ampia discussione delle varie opzioni che si presentavano e dei relativi problemi.

(7) Anche per questa ragione, seppure a proposito degli analoghi doveri di vigilanza al tempo incumbenti sui sindaci, autorevoli voci di dottrina avevano proposto di considerare responsabili, in via di ripartizione interna del danno, esclusivamente gli amministratori, in quanto unici effettivi responsabili diretti: si veda Frè, *Società per azioni*, in *Commentario Scialoja-Branca*, 1982, 566; contra Colombo, *Il bilancio di esercizio delle società per azioni*, Milano, 1965, 318, nt. 46; Domenichini, *Collegio sindacale nelle società per azioni*, in Pietro Rescigno (diretto da), *Trattato di diritto privato*, XVI-II, Torino, 1985, 582.

(8) Le difficoltà concettuali della materia erano state bene anticipate da Presti, cit., 177, che da altra prospettiva scrive: «nei rapporti interni è indubbio che il revisore che ha rilasciato giudizio positivo su un bilancio falso abbia una responsabilità minore rispetto a quella degli amministratori che tale bilancio falso hanno predisposto. Ma nei rapporti esterni la valutazione potrebbe cambiare; se è vero che il revisore «presta» la sua reputazione all'emittente in modo che costui possa spenderla sui mercati finanziari, allora è sostenibile che nei confronti dei terzi danneggiati la quota di responsabilità del revisore possa essere eguale, o addirittura maggiore, rispetto a quella degli amministratori. La tecnica della solidarietà, forse talvolta eccessiva in termini di esposizione al rischio, offre il vantaggio di tenere nettamente distinte le due prospettive. La responsabilità proporzionata, nel tentativo di meglio correlare comportamenti e rischio, cade nell'errore di omologare prospettive per loro natura differenti».

(9) Esiste una vasta letteratura in tema: cfr. J.S. Blaising, *Are the Accountants Accountable? Auditor Liability in the Savings and Loan Crisis*, in *Ind. L. Rev.*, 25, 1991, 475; R. Tillman - H.N. Pontell, *Organizations and Fraud in the Savings and Loan Industry*, in *Social Forces*, 73, 1994, 1439.

L'art. 15, comma 1, decreto revisione riafferma, nella sua prima parte, il principio della responsabilità solidale nei confronti della società, dei suoi soci e dei terzi (10). Dunque, l'idea di inserire meccanismi di responsabilità parziaria è stata giustamente accantonata, forse per i problemi concettuali cui si è fatto cenno, più probabilmente per il fatto che il rischio di responsabilità catastrofica cui si legano le proposte di riduzione della responsabilità dei revisori appare, in Italia, irrealistico (11). Peraltro, il testo è arricchito, rispetto alle disposizioni che abroga, laddove espressamente statuisce che «i revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro [corsivo nostro] e con gli amministratori». L'ipotesi cui fa riferimento l'enunciato è quella di un danno causato dall'omessa sorveglianza di più revisori (in senso lato, quindi comprensivo sia delle persone fisiche sia delle società di revisione). Tale situazione può verificarsi quando essi hanno partecipato alla revisione nell'ambito di uno stesso gruppo, evidentemente uno quale revisore principale, l'altro quale revisore secondario. Infatti, è vero che «il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato sono interamente responsabili dell'espressione del relativo giudizio» (art. 14, comma 6, decreto revisione); tuttavia ciò non elimina il vincolo di solidarietà nei confronti del revisore secondario che avesse, con la propria incauta sorveglianza, contribuito al danno (12). Ci si può domandare se il vincolo di solidarietà tra revisori si possa anche riferire al caso in cui gli stessi si siano avvicinati nel tempo e abbiano contribuito, con la loro mancata sorveglianza, a creare e poi ad amplificare il danno. La questione, naturalmente, solleva tutti i problemi legati al funzionamento del vincolo di solidarietà nel caso in cui il danno sia iniziato a causa della mancata sorveglianza di un soggetto e si sia successivamente amplificato a causa della mancata sorveglianza di un secondo soggetto. In linea di massima la risposta al quesito dovrebbe essere negativa, atteso che ciascun revisore dovrebbe essere tenuto responsabile solo per il danno causato dalla propria omessa sorveglianza in via immediata e diretta (*ex art. 1223 c.c.*).

Nel suo secondo periodo la disposizione enuncia che nei rapporti interni tra debitori solidali i revisori sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato. Si tratta di un'aggiunta assolutamente pleonastica, perché riafferma semplicemente il regime generale dei rapporti interni tra debitori solidali, che nessuno ha mai posto in discussione con riguardo ai revisori legali (cfr. artt. 1298

e 2055 c.c.). È difficile spiegare cosa abbia potuto spingere il legislatore ad un enunciato tanto superfluo. Una spiegazione potrebbe essere la seguente. In alcuni ordinamenti un simile regime generale non esiste e occorre, pertanto, una norma apposita (così è, per es., proprio negli Stati Uniti). Si è inserita, dunque, una disposizione specifica anche in Italia, facendo contente le grandi società di revisione internazionale. Il pleonismo sarebbe, insomma, un contentino (inutile e, fortunatamente, non dannoso sul piano sistematico) dato alle società di revisione internazionali, che guardano all'esperienza americana come quella di riferimento nella materia. La lista dei soggetti nei confronti del revisore legale è responsabile non muta rispetto all'art. 2409 *sexies* c.c., che menzionando sia il socio sia il terzo danneggiato riprende l'art. 2395 c.c. Manca invece, rispetto all'art. 2409 *sexies* c.c. (come pure rispetto all'art. 164, comma 1, TUF), il richiamo all'art. 2407 c.c. È questa l'unica vera novità di rilievo in punto di responsabilità del revisore legale. Su di essa si tornerà dopo aver analizzato l'art. 15, comma 2, decreto revisione.

### La responsabilità del responsabile della revisione e dei dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione

Con riguardo al responsabile della revisione e dei dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione, il legislatore ha tentato di modificare la disciplina, ma in modo maldestro. L'art. 15, comma 2, inizia, infatti, disponendo che quei soggetti sono responsabili in solido tra loro e con la società di revisione legale «per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati». La disposizione riprende il testo dell'art. 164, comma 2, TUF e non contiene ancora, a questo punto, alcun elemento originale. Tuttavia essa prosegue aggiungendo che quei soggetti sono responsabili «entro i limiti del proprio

**Note:**

(10) Si tratta di un elenco ripreso dall'art. 2409 *sexies* c.c. V. in prosieguo nel testo.

(11) Sia consentito il richiamo a Giudici, *Il dibattito*, cit., 1003 ss.

(12) L'ovvio caso di riferimento è Parmalat, sul quale sia consentito il rinvio, sul punto dei rapporti tra revisore principale e revisore secondario, a Ferrarini - Giudici, *Scandali finanziari e ruolo dell'azione privata: il caso Parmalat*, in F. Galgano - G. Visintini (a cura di), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, vol. 44, Mercato finanziario e tutela del risparmio, Padova, 2006, 225 ss.

contributo effettivo al danno cagionato». Siccome dalla frase sparisce la locuzione «nei rapporti interni tra i debitori solidali» (usata nel pleonaso del primo comma, di cui si è discusso), l'aggiunta introduce un forte elemento di novità, almeno in apparenza. Questo secondo periodo, infatti, fa pensare che il limite del contributo effettivo al danno cagionato non valga più solo nei rapporti interni, ma si estenda ora anche ai rapporti esterni. Risuona, insomma, il tema della responsabilità parziaria, tanto discusso prima della riforma.

### L'antinomia dell'art. 15, comma 2, decreto revisione e una proposta di superamento in via interpretativa

Le enunciazioni contenute nei due periodi che formano l'art. 15, comma 2, risultano tra loro antinomiche. La responsabilità solidale posta nel primo di essi comporta l'esposizione del singolo debitore al pagamento dell'intero danno. Pertanto, egli dovrebbe essere esposto al rischio di pagare ben più di quanto risulterebbe a lui imputabile sulla base di una ripartizione individuale (parziaria) del danno fondata su stretti criteri di causalità giuridica. Ovviamente un concorso causale nella commissione del fatto dannoso gli deve essere imputabile (tale concorso è fondato sulla violazione degli obblighi di sorveglianza, violazione che ha consentito al danno di determinarsi). Questo semplice concorso sarebbe sufficiente ad esporlo all'obbligo di risarcimento dell'intero danno, lasciando all'azione di regresso il compito di ripartire, tra debitori solidali, la misura di quel danno complessivo. Il limite del contributo effettivo al danno cagionato sembrerebbe contraddire tutto ciò, con antinomia a prima vista ineliminabile (13).

Questa antinomia si può risolvere in via interpretativa? Si possono ipotizzare due percorsi. Il primo è di immaginare che il legislatore abbia sbagliato nell'uso del concetto di solidarietà, quanto meno con riferimento al rapporto tra le persone fisiche (responsabile della revisione e dipendenti) e la società di revisione. Se avesse detto «sono responsabili insieme alla società di revisione, ma entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato», la norma avrebbe avuto un senso: l'attore avrebbe potuto chiedere il danno alla società di revisione e alle persone fisiche coinvolte nella revisione, ma nei confronti di queste ultime solo entro quei limiti (14). L'enunciato potrebbe allora essere corretto in via interpretativa attribuendogli un tale significato, ovviamente distorto rispetto al dato letterale.

Questa prima possibile lettura ipotizza che il legislatore abbia consapevolmente eliminato, nel secondo comma, la locuzione «nei rapporti interni tra i debitori solidali», ma abbia allo stesso tempo inconsapevolmente adottato il concetto di solidarietà, dimenticandosi che ciascun debitore solidale può essere «costretto all'adempimento per la totalità» (art. 1292 c.c.).

Il percorso alternativo consiste nell'attribuire un senso diverso e più ristretto al secondo periodo, riferendolo a qualcosa di meno di un vincolo di imputazione parziaria del danno. Si può infatti sostenere che, tramite il secondo periodo, il legislatore abbia inteso semplicemente puntualizzare che il responsabile della revisione e i dipendenti non sono solidalmente responsabili di tutto il danno di cui è chiamata a rispondere, ex art. 15, comma 1, decreto, la società di revisione, ma solo della parte di danno che si è prodotta mentre essi svolgevano la propria attività professionale. In altre parole, la responsabilità del revisore legale e della società di revisione legale è solidale con quella dei responsabili diretti (gli amministratori); e la responsabilità del responsabile della revisione e dei dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione è solidale con quella della società di revisione. Tuttavia, il legislatore ricorderebbe che tale ultima solidarietà è rigidamente delimitata da un punto di vista temporale: essa si estende esclusivamente al danno che si è prodotto in conseguenza dell'omessa vigilanza imputabile al responsabile della revisione e ai dipendenti che hanno partecipato alla stessa e non copre il danno di cui la società di revisione sia responsabile ma imputabile ad altre persone fisiche che, precedentemente o successivamente, abbiano svolto le stesse funzioni. Tale interpretazione, sostanzialmente, conduce nuovamente verso un pleonaso, perché una simile restrizione del danno imputabile alle persone fisiche coinvolte nella revisione dovrebbe in realtà essere conseguenza naturale dei principi in

#### Note:

(13) Vedi il mio commento in prima lettura al decreto: Giudici, *La nuova disciplina della revisione legale*, in questa Rivista, 2010, 540. Il tema discusso nel testo non è affatto nuovo. Fu trattato in tema di responsabilità dei sindaci, con riguardo alla possibilità di graduare, limitandola, la loro responsabilità (solidale) in relazione al contributo effettivo al danno cagionato: Domenichini cit., 581; Chiomenti, *La solidarietà «dimezzata» (dalla Cassazione) dei sindaci con gli amministratori per i fatti o le omissioni dannose di questi*, in Riv. dir. comm., 1981, II, 229.

(14) L'opportunità di agire contro le persone fisiche pur entro simili limiti si sarebbe presentata, evidentemente, nel caso in cui la società di revisione fosse stata insolvente.

tema di risarcimento del danno (vedi art. 1223 c.c.).

La scelta tra le due (cervellottiche) proposte interpretative non è certo facile. Forse la seconda è maggiormente rispettosa del testo, anche se, come detto, conduce ad una norma superflua: soluzione che in genere non è gradita agli interpreti, ma che in questo caso suona meno fastidiosa del solito, visto che il legislatore ha inserito, nel comma 1 dello stesso art. 15, una locuzione indubbiamente superflua. I pleonasi, allora, sarebbero equamente divisi tra il primo e il secondo comma dell'art. 15 decreto revisione.

### L'omessa menzione dei soci nell'art. 15, comma 2, decreto revisione

Sempre il comma 2 dell'art. 15 presenta un ulteriore problema interpretativo. Mentre nel comma 1 la legge enuncia che la responsabilità del revisore e della società di revisione è nei confronti della società, dei soci e dei terzi, nel comma successivo menziona la responsabilità del responsabile della revisione e dei dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione «nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati». Il riferimento alla responsabilità nei confronti dei soci è scomparso. Occorre allora comprendere se la scomparsa sia frutto di un errore ovvero di una precisa volontà legislativa.

Già l'art. 164, comma 2, TUF - di cui l'art. 15, comma 2, riprende il testo - non menzionava i soci, trattando soltanto della società e dei terzi danneggiati. Lo stesso vale per la disposizione che lo precedeva, vale a dire l'art. 12, D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 (15). Il riferimento ai soci, nell'ambito della responsabilità da informazione inesatta, proviene invece dall'art. 2395 c.c. Peraltro è pacifico che il socio è portatore di un diritto al risarcimento del danno in quanto investitore terzo, non in quanto azionista. Lo conferma, del resto, il confronto con gli altri ordinamenti, dove il problema della responsabilità del revisore riguarda il tema della responsabilità nei confronti dei terzi indistintamente, ossia di coloro - investitori, creditori o altro - che hanno fatto affidamento sulle informazioni contabili poi rivelatesi inesatte. Ritengo allora che l'omissione sia semplicemente frutto di un «copia e incolla» dal testo dell'art. 164, comma 2, TUF, che però male si incastona in un testo a sua volta ispirato dall'art. 2409 *sexies* c.c., in cui la responsabilità nei confronti del socio è espressamente menzionata. In altri termini: l'incongruenza interna al testo dell'art.

15 è semplicemente la conseguenza della congiunzione, non ben meditata sul piano lessicale, delle due disposizioni previgenti, il cui dato testuale non era perfettamente omogeneo vista l'assenza, nella disciplina speciale dedicata al responsabile della revisione e ai dipendenti, del riferimento alla responsabilità nei confronti dei soci. Tuttavia è pacifico che una responsabilità solidale verso i soci permane, in quanto i soci possono ben rientrare nell'ambito della più vasta categoria dei terzi danneggiati. Questa interpretazione è, del resto, costituzionalmente preferibile, in quanto non avrebbe senso escludere i soci dall'ambito dei soggetti titolari di pretese contro il responsabile della revisione e i dipendenti che abbiano con lui collaborato all'attività di revisione, ammettendo invece, per esempio, gli obbligazionisti o, in genere, i creditori. La responsabilità verso i terzi è, semplicemente, una responsabilità da informazione inesatta, che non può distinguere a seconda che il soggetto danneggiato sia socio o non socio. Da questa prospettiva, allora, è piuttosto il riferimento ai soci contenuto nell'art. 15, comma 1, ad essere superfluo.

### La responsabilità nei confronti dei creditori sociali: gli effetti della scomparsa dei rinvii all'art. 2407 c.c.

L'art. 164, comma 1, TUF richiamava, per la responsabilità della società di revisione, le disposizioni dell'art. 2407 c.c. («Alle società di revisione si applicano le disposizioni dell'art. 2407 del codice civile»). Anche l'art. 2409 *sexies* c.c. richiamava l'art. 2407 c.c., pur specificando autonomamente l'area dei soggetti nei confronti dei quali il revisore contabile era responsabile. L'art. 2407 c.c., in tema di responsabilità dei sindaci, a sua volta richiama gli artt. 2393, 2393 *bis*, 2394, 2394 *bis* e 2395. Tutto questo plesso di norme è stato così tagliato fuori dalla nuova disciplina. Ciò determina l'uscita dell'azione di responsabilità contro il revisore dal «circuitto delle responsabilità sociali» (16).

#### Note:

(15) L'art. 12, D.P.R. n. 136/1975 così disponeva: «Le persone che hanno sottoscritto la relazione di certificazione e i dipendenti che abbiano effettuato le operazioni di controllo contabile, sono responsabili, in solido con la società di revisione, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o fatti illeciti nei confronti della società assoggettata a revisione e dei terzi».

(16) Uso l'ottima formula impiegata dal professor Bussolotti nel suo intervento intitolato *Bilancio e revisione contabile: sei anni di disciplina all'ombra degli IAS e delle direttive comunitarie*, presentato il 9 aprile 2010 al convegno organizzato dall'Associazione Campobasso, il cui testo scritto provvisorio l'autore mi ha molto cortesemente trasmesso.

L'effetto principale riguarda la posizione dei creditori sociali. Sul punto occorre prestare attenzione, perché è facile cadere in equivoci. È pacifico che tra i terzi danneggiati dal revisore contabile sono ricompresi i creditori sociali: il problema della responsabilità del revisore verso i terzi si pone, tradizionalmente, con riguardo alla responsabilità verso i creditori, oltreché a quella verso gli investitori (17). Dunque, il singolo creditore, se ne esistono i presupposti, può certamente ancora vantare una pretesa risarcitoria nei confronti del revisore contabile e del responsabile della revisione e dei dipendenti ai sensi dell'art. 15 decreto. Non vi è più spazio, invece, per l'azione dei creditori sociali fondata sull'art. 2394 c.c., azione esercitata, fondamentalmente, in sede concorsuale come azione di massa (18).

Il tema presenta evidenti analogie funzionali con quello del mancato riferimento ai creditori sociali nell'art. 2476 c.c., in tema di responsabilità degli amministratori di s.r.l. La dottrina si è molto interrogata circa tale omesso riferimento e soprattutto ai fini che qui più interessano - le sue conseguenze (19). Naturalmente l'azione sociale di responsabilità sopperisce spesso all'assenza di un'azione di massa dei creditori: in sede concorsuale, evidentemente, il recupero di attivo a favore della società va in primo luogo a beneficio dei creditori (20). Tale assenza, però, diventa rilevante nel caso in cui la società abbia rinunciato o transatto la propria azione. In questo caso i creditori potranno solo agire singolarmente, facendo valere il proprio danno diretto (un danno da informazione inesatta) anziché il danno conseguente all'inosservanza, da parte degli amministratori (e dei revisori legali che li sorvegliano), degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale (così art. 2394, comma 1, c.c.).

In altri ordinamenti all'inesistenza di un'azione di massa fatta valere dal curatore possono sopperire gli istituti generali che consentono l'aggregazione delle domande nei confronti di un unico debitore al di là dei semplici meccanismi offerti dalle regole sul litisconsorzio facoltativo. Ciò non è però possibile in Italia, perché l'azione di classe di cui all'art. 140 bis codice del consumo non pare certamente applicabile alle pretese collettive dei creditori che hanno fatto affidamento sui documenti contabili sottoposti al controllo del revisore contabile legale (21).

### Prescrizione

L'azione di risarcimento, stabilisce il comma 3 dell'art. 15 decreto revisione, si prescrive in cinque an-

ni «dalla data della relazione di revisione emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento». Anche sul punto si registra la cesura con il circuito delle responsabilità sociali (cfr. artt. 2935, 2941, n. 7, e 2393, comma 4 c.c.), atteso che la permanenza dell'incarico non sospende il termine di decorrenza della prescrizione. Questa è senza dubbio la principale disposizione di favore nei confronti dei revisori legali contenuta nel decreto, a dimostrazione che esistono molti strumenti per incidere sul livello di esposizione al rischio di responsabilità civile. Il tanto discusso regime di responsabilità parziaria, che alla fine il legislatore non ha adottato (quanto meno nella principale delle fattispecie, quella di responsabilità del revisore legale o della società di revisione), è soltanto uno dei tanti mezzi cui l'ordinamento, nel bene o nel male, può fare ricorso.

### Note:

(17) Il caso citato da quasi tutte le trattazioni della materia è *Ultramares v. Touche* (1931) 255 N.Y. 170, in cui il giudice americano Cardozo decise che il creditore che aveva fatto affidamento sul bilancio poi risultato falso non aveva titolo per agire contro il revisore cui non fosse imputabile il dolo, perché quest'ultimo non aveva con lui rapporto di alcun tipo, ossia non era «in privity». Proprio a seguito del caso *Ultramares* fu inserita una disciplina speciale della responsabilità da prospetto negli Stati Uniti, poi emulata in gran parte del mondo e volta precisamente a superare il problema della protezione dei terzi di cui viene sollecitato l'investimento: Ferrarini - Giudici, *I revisori e la teoria dei gatekeepers*, in Associazione Campobasso, *Nuove prospettive della tutela del risparmio*, 2006, 143. Cfr. pure la successiva nt. 20, ove riferimenti all'esperienza inglese.

(18) Del resto, con la caduta del rinvio all'art. 2407 c.c. è venuto a cadere anche il riferimento all'art. 2394 bis c.c., cioè alle azioni di responsabilità esercitate nelle procedure concorsuali.

(19) Per un'analisi estesa, molto ricca di riferimenti bibliografici, cfr. Mozzarelli, *Responsabilità degli amministratori e tutela dei creditori nella s.r.l.*, Torino, 2007, *passim*.

(20) È questo il problema concettuale che ha assillato la «House of Lords» nel recente e celebre caso *Moore Stephens v. Stone Rolls Ltd* [2009] UKHL 39. In Inghilterra, infatti, il singolo creditore non può vantare pretese nei confronti del revisore (a meno che quest'ultimo potesse ragionevolmente attendersi che il proprio giudizio sarebbe stato utilizzato proprio da quello specifico creditore): *Caparo Ind. v. Dickman* [1990] 2 AC 605. Tuttavia, in caso di insolvenza è evidente che i creditori finiscono per essere gli immediati beneficiari, come classe, dell'azione contrattuale intentata dal curatore fallimentare contro il revisore per conto della società. Sui problemi che il caso ha creato al supremo giudice inglese in merito al trattamento delle posizioni dei creditori sociali sia consentito il richiamo a Giudici, *Auditors' Multi-Layered Liability Regime*, cit., 34 ss.

(21) Com'è noto, la legittimazione del curatore fallimentare relativamente alle azioni riguardanti il patrimonio dei singoli creditori è stata decisamente rigettata nell'ambito delle vertenze in tema di abusiva concessione del credito. Cfr. Cass., sez. un., 28 marzo 2006, n. 7030, in *Foro it.*, 2006, I, 3417, con nota di Fabiani; cfr. però Trib. Messina 2 settembre 2008, in *Nuova giur. civ.*, 2009, I, 864 con nota di Puliatti.